

Premessa.

Lo scrivente è stato chiamato a fornire la propria opinione in ordine alla possibilità che il datore di una azienda possa permettere la possibilità di consumare cibi e bevande nella postazione di lavoro

Viene, inoltre, posta alla attenzione dello scrivente l'applicazione del medesimo istituto previsto dall'ambito scolastico che consente, momentaneamente, tale digressione rispetto la più generale precetto normativo.

Fatto.

Prima di addentrarci nella questione posta e brevemente riassunta in premessa, è bene ricordare come le disposizioni regolamentanti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro siano contemplate all'interno del D.lgs 81/08 e s.m.i. che detta, in maniera analitica, le misure di prevenzione e protezione da adottare in ciascun contesto di lavoro.

Il decreto *de quo* sancisce, in maniera inequivocabile, l'onere datoriale di tutela non solo dagli infortuni e dalle malattie professionali ma anche di salvaguardia della salute, intesa come:

*o)....“stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”.*

All'interno della (ampia) definizione di cui sopra devono essere ricomprese tutte quelle azioni tendenti alla salvaguardia dell'operatore a prescindere dall'inquadramento contrattuale piuttosto che lavorativo. Il D.lgs. 81/08 (meglio conosciuto come T.U. sicurezza) si preoccupa anche di questo dedicando un intero e corposo allegato regolamentante i requisiti di rispondenza, di ciascun contesto ospitante un lavoratore.

L'allegato IV, derubricato “requisiti dei luoghi di lavoro” si preoccupa esattamente di questo. Al punto 11.3 “conservazione vivande e somministrazione bevande” viene specificato come ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti (Cfr.: punto 1.11.3.1.).

Orbene. Fatto salvo il precetto normativo di indiscussa e generale portata, non possiamo non considerare le misure di contrasto alla epidemia che tante apprensioni sta destando nell'ultimo periodo. La tutela della salute diviene ancor più baluardo indiscusso da difendersi ad ogni costo così come sancito dalla molteplicità dei DPCM emanati nell'ultimo periodo, l'ultimo dei quali il 13 ottobre u.s. Come ampiamente noto, il distanziamento sociale è uno degli elementi più importanti di contrasto alla diffusione del virus Covid-19. Favorire qualsiasi azione di NON contatto ristretto tra soggetti di una stessa "comunità" sembra essere la via maestra.

Questo tipo di indicazione può essere traslata "*stricto sensu*" alle norme prevenzionali?

Nella richiesta di parere si è fatto riferimento ad una eccezionalità mutuata dal parere del CTS ma per ciò che concerne le scuole. Ambito, questo, dove non trova applicazione il D.lgs. 81/08 e s.m.i. (per gli studenti ovviamente).

Per il lavoro, è parere dello scrivente porre la regola generale di NON consumazione pasti sulla postazione di lavoro per evitare la contaminazione del cibo, delle stoviglie e tutto quanto necessario alla consumazione del desco. Di contro, favorire un accesso scaglionato e diversificato per orario nella sala refettorio potrebbe essere la strada migliore da attuare. Fatta salva la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti di lavoro.

Roma, 20 ottobre 2020

Firma

Prof. Fabrizio Bottini

Presidente C.T.S. AIESIL – Bologna

Direttore Ufficio Giuridico di garanzia.

  
**Prof. Fabrizio Bottini**  
Docente in  
Legislazione Prevenzionale  
e Tutela Assicurativa